



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE (Politiche economiche, politiche agricole, politiche per la montagna, caccia e pesca, politiche forestali e dell'energia)

disegno di legge relativo a:

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN
MATERIA DI AGRICOLTURA, PROMOZIONE AGROALIMENTARE,
POLITICHE FORESTALI, SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE ED
ENERGIA

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del
Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del progetto di **legge regionale n. 275**
d'iniziativa della Giunta regionale (DGR 12/DDL del 2 luglio 2024)

Licenziato il **23-10-2024** nella seduta n. **137** con la seguente votazione

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 41	37	0	4
Maggioranza richiesta	n. 21			

Incaricato a relazionare in Aula il Consigliere Marco Andreoli. Correlatore il
Consigliere Renzo Masolo.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI AGRICOLTURA, PROMOZIONE AGROALIMENTARE, POLITICHE FORESTALI, SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE ED ENERGIA

Relatore il Consigliere Marco Andreoli

Signor Presidente, colleghi Consiglieri

Con il presente disegno di legge, attesa la costante esigenza di dare ai settori produttivi ed ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone anche per l'anno 2024, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie.

Nello specifico, il testo del disegno di legge interviene in materia di agricoltura, promozione agroalimentare, agriturismo, politiche forestali, semplificazione per le imprese, energia e si compone di 16 articoli suddivisi in 7 Capi.

Il Capo I si compone di 2 articoli concernenti interventi in materia di agricoltura.

L'articolo 1 introduce il comma 1 bis all'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" al fine di equiparare gli istituti professionali del settore agrario agli imprenditori agricoli per garantire a queste entità didattiche l'accesso ai finanziamenti previsti per il settore agricolo e forestale.

L'articolo 2 modifica l'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" autorizzando la Giunta regionale, nei casi in cui l'attività di vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari venga svolta con personale regionale, ad acquistare i beni e i servizi necessari alla realizzazione di detta attività.

Il Capo II si compone di 5 articoli concernenti e interviene in materia di promozione agroalimentare modificando la legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche".

L'articolo 3 modifica l'articolo 1 della legge in argomento al fine di adeguare la normativa regionale alle modifiche intervenute nella normativa nazionale.

L'articolo 4 interviene sull'articolo 2 della legge regionale 12/2017 e prevede:

- l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per le associazioni che intendono iscriversi al registro regionale delle associazioni enogastronomiche;*
- che tali associazioni, all'interno del proprio statuto, prevedano come principale finalità la valorizzazione di uno o più prodotti del Veneto con indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli;*

- che, per le nuove iscrizioni, sia necessario riportare nella denominazione dell'associazione, i riferimenti di uno o più prodotti a denominazione DOP o IGP o tradizionali.

L'articolo 5 apporta delle modifiche all'articolo 4 della legge in argomento individuando tra i documenti a corredo della domanda di iscrizione al registro regionale, la copia dei bilanci degli ultimi due anni. Inoltre, viene previsto che il mancato invio entro il 31 marzo di ogni anno della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma unitamente all'autocertificazione del legale rappresentante che attesti il permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro regionale, comporti la cancellazione da tale registro. Infine, viene previsto che le singole associazioni possono associarsi a livello regionale per la promozione e la valorizzazione dei prodotti.

L'articolo 6 modifica l'articolo 5 della legge in argomento per ragioni di coordinamento con le modifiche introdotte dagli articoli precedenti.

L'articolo 6 introduce una norma transitoria, la quale prevede la cancellazione dal registro regionale di tutte le associazioni già iscritte, se entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge non si adeguino alle disposizioni previste dal c.d. Codice del Terzo Settore.

Il Capo III interviene in materia di agriturismo modificando la legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, "Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo".

L'articolo 8, infatti, modifica l'articolo 16 della legge sopra citata prevedendo, esclusivamente per gli adeguamenti tecnologici e igienico sanitari e per l'eliminazione delle barriere architettoniche, la possibilità di consentire gli ampliamenti in sopraelevazione, in aderenza o interrati o seminterrati di fabbricati già esistenti, nel limite massimo del 10% del volume e non oltre i 200 metri cubi per azienda.

Il Capo IV si compone di 2 articoli e interviene in materia di politiche forestali.

L'articolo 9 apporta alcune modifiche all'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo", volte ad istituire un apposito tavolo di filiera specifico per il settore forestale, nominato "Tavolo filiere forestali".

L'articolo 10 modifica l'articolo 26 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale", per adeguare la classificazione della viabilità forestale e silvo-pastorale alle nuove disposizioni statali sopravvenute classificando le stesse in viabilità principale, viabilità secondaria e tracciati di uso ed allestimento temporanei in coerenza con le disposizioni attuative del Testo Unico per le foreste e le filiere forestali di cui al decreto-legislativo 34 del 2018.

Il Capo V interviene in materia di semplificazione per le imprese.

L'articolo 11 introduce una disposizione finalizzata alla semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese introducendo una disposizione normativa volta a razionalizzare gli adempimenti connessi alla comunicazione di cessazione dell'attività, nonché di ulteriori adempimenti oggetto di obbligo di denuncia all'ufficio del registro delle imprese, in attuazione

del principio europeo del “once only”, demandando alle amministrazioni coinvolte lo scambio automatico delle informazioni comunicate dalle imprese.

Il Capo VI interviene in materia di energia e si compone di 3 articoli.

L'articolo 12 modifica 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” con lo scopo di mantenere in capo alla Regione, anche dopo l'approvazione del nuovo Piano energetico, la competenza all'autorizzazione, all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, inferiori a 300 MW. Il mantenimento delle funzioni in capo alla Regione si rende necessario in quanto, trattandosi di procedure particolarmente complesse e di grande impatto territoriale con rilevanti ricadute anche a livello organizzativo e gestionale, vi è la necessità di assicurare una efficace azione amministrativa che richiede una elevata specializzazione ed una visione d'insieme, essenziale per gestire le correlate esigenze, anche ambientali, nel rispetto degli indirizzi strategici nazionali sulla materia. I nuovi commi 2.1 e 2.2 del citato articolo 42 sono finalizzati, il primo, a confermare, attraverso il rinvio alla legge regionale n. 3/2000, l'attuale assetto di competenze in capo alla regione ed alle province con riferimento agli impianti che producono energia da rifiuti, adeguando inoltre i richiami normativi regionali alla normativa nazionale in materia; il secondo a ribadire che fino all'aggiornamento del Piano Energetico Regionale i direttori competenti per area continuano ad esercitare le funzioni sugli impianti sotto i 300 MW.

L'articolo 13 modifica l'articolo 44 della legge regionale in argomento facendo salva la ripartizione delle competenze autorizzatorie definita dalla normativa nazionale e regionale sulla base del fatto che, per la tipologia di impianti in argomento, in luogo della Autorizzazione Unica regionale possono trovare applicazione, laddove ne sussistano i requisiti, molteplici procedure semplificate, di competenza comunale.

L'articolo 14 modifica l'articolo 4 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”. Si rende necessario introdurre una modifica a tale legge regionale volta a rafforzare la caratteristica agricola dell'impianto. Infatti, se non vi sono problemi nell'ipotesi in cui il soggetto proponente la realizzazione dell'impianto agrivoltaico sia l'imprenditore agricolo stesso come configurato dall'articolo 2135 del Codice Civile, alcune criticità proprio in ordine alla continuità dell'attività agricola, che deve coesistere con l'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, possono verificarsi soprattutto con riferimento a progetti di impianti di elevata potenza che richiedono risorse finanziarie importanti e che vedono appunto l'intervento di imprenditori energetici, non agricoli, anche nella forma dell'associazione temporanea di impresa (ATI). Per questo motivo è necessario rafforzare il requisito della continuità dell'attività agricola sull'area interessata dall'impianto ed espresso al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n.17/2022, prevedendo, con il comma 5, la condizione, per il soggetto che attua il piano colturale, di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile con l'iscrizione al sistema camerale per verificarne l'esercizio professionale dell'attività, e, come ulteriore garanzia, la titolarità del fascicolo aziendale ai

sensi dell'art.10 della Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura". Detto fascicolo aziendale, per fornire opportuna possibilità di controllo da parte degli enti preposti, dovrà essere mantenuto in costante aggiornamento.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo VII, con due disposizioni finali.

L'articolo 15 contiene la clausola di neutralità finanziaria, con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto

L'articolo 16 prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Quanto al Consiglio delle Autonomie Locali, nelle more della ricostituzione di forme di operatività del medesimo, attesa l'esigenza di assicurare, comunque, forme di continuità nell'esercizio delle attività istituzionali, in conformità al principio di buon andamento, si è ritenuto di poter prescindere dall'espressione del parere, peraltro formalmente richiesto sul provvedimento in questione.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66, in data 23 ottobre 2024 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 275 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

La Terza Commissione consiliare, acquisiti i pareri della Prima Commissione consiliare e della Sesta Commissione consiliare, rispettivamente ai sensi dell'articolo 66 e dell'articolo 51 del Regolamento consiliare, in data 23 ottobre 2024 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 264 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli con delega Cecchetto, Dolfin, Pan, Possamai, Puppato, Rigo); Zaia Presidente (Bet con delega Giacomini, Cestaro, Gerolimetto); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Formaggio, Razzolini); Misto (Barbisan). Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico Veneto (Zottis); Europa Verde (Masolo).

E' stato incaricato a relazionare in Aula il Consigliere Marco Andreoli. Correlatore il Consigliere Renzo Masolo.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI AGRICOLTURA, PROMOZIONE AGROALIMENTARE, POLITICHE FORESTALI, SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE ED ENERGIA

CAPO I - Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 1 - Modifica all'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Ai soli fini della partecipazione agli interventi previsti dalla programmazione regionale applicativa delle disposizioni dell'Unione Europea, sono equiparati agli imprenditori agricoli professionali gli Istituti di istruzione superiori e professionali del settore agrario e le aziende agrarie sperimentali delle Università degli Studi con sede nella Regione del Veneto."

Art. 2 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43, è inserito il seguente:

"1 bis. Nel caso di svolgimento di attività di cui al comma 1 con personale dipendente della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire i beni e i servizi necessari alla realizzazione della vigilanza e controllo."

CAPO II - Disposizioni in materia di promozione agroalimentare

Art. 3 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche".

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12, le parole: *"tutela e"* sono soppresse.

Art. 4 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche".

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: *"Sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione, ai sensi dell'articolo 5,"* sono sostituite dalle seguenti: *"La Regione riconosce ai sensi della presente legge";*

b) alla lettera a) la parola: *"fine"* è sostituita dalla seguente: *"scopo";*

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) siano iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117" Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e successive modificazioni";

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) prevedano, nel proprio statuto, la principale finalità di valorizzazione di uno o più prodotti del Veneto con indicazioni geografiche dei vini, delle bevande"

spiritose e dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle "indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012" o dei prodotti e piatti della gastronomia inseriti nell'"Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali" del Veneto, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche e l'organizzazione di degustazioni guidate, nonché di promozione della cultura e delle tradizioni locali enogastronomiche riferite a tali prodotti, attraverso l'organizzazione di iniziative sociali, storiche e culturali;";

e) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) riportino, nella denominazione dell'associazione, i riferimenti al nome di uno o più prodotti di cui alla lettera d); qualora tale nome sia riferito ad un prodotto o vino a denominazione DOP o IGP, l'uso del nome deve essere autorizzato dal Consorzio di tutela o dell'ente di riferimento."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le associazioni riconosciute e iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione ai sensi dell'articolo 5."

Art. 5 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche".

1. All'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c) del comma 1, è aggiunta la seguente:

"; c bis) copia dei bilanci degli ultimi due anni.";

b) al comma 3, le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno" e dopo le parole: "permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro regionale" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 3";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 2 previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attività, o il mancato invio della documentazione di cui al comma 3, comportano la cancellazione dal registro regionale di cui all'articolo 3.";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le singole associazioni, iscritte al registro regionale di cui all'articolo 3, possono associarsi a livello regionale per la promozione e valorizzazione dei prodotti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d) del territorio regionale."

Art. 6 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche".

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "degli enti locali e" sono soppresse;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) servizi e attività di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche d’intesa con le strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del territorio regionale.”.

Art. 7 - Norme transitorie.

1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge le associazioni già iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e successive modificazioni, pena la cancellazione dal medesimo registro.

2. Con provvedimento della struttura regionale competente sono concesse eventuali proroghe al termine di cui al comma 1 motivate da cause di forza maggiore.

CAPO III - Disposizioni in materia di agriturismo

Art. 8 - Modifica all’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, "Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo".

1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente:

"4 ter. Sugli edifici esistenti da destinare ad uso agriturismo sono sempre consentiti gli ampliamenti necessari per gli adeguamenti tecnologici e igienico sanitari nonché per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Tali ampliamenti, nel limite massimo del 10 % del volume esistente e in misura non superiore a 200 mc totali aziendali, sono realizzati esclusivamente in aderenza, sopraelevazione o attraverso la costruzione di volumi interrati o seminterrati negli edifici esistenti, nel rispetto delle disposizioni del piano regolatore comunale, delle vigenti norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie, nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”. Gli ampliamenti sono consentiti una sola volta, anche realizzati in più fasi fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici complessivamente previsti, purché non abbiano già usufruito di tale facoltà in applicazione di altre disposizioni regionali che ammettevano il medesimo intervento.”

CAPO IV - Disposizioni in materia di politiche forestali

Art. 9 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”.

1. All’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32, dopo le parole: “Comitato regionale per la concertazione in agricoltura” sono aggiunte le seguenti: “e in ambito forestale”.

b) al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32, dopo le parole: "Comitato regionale per la concertazione in agricoltura" sono inserite le seguenti: "e in ambito forestale".

c) al comma 2 le parole: "e "Tavolo agroalimentare"" sono sostituite dalle seguenti: "e "Tavolo agroalimentare" e "Tavolo filiere forestali"";

d) dopo la lettera b) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:

"b bis) "Tavolo filiere forestali", per le questioni relative allo sviluppo delle filiere del comparto foresta-legno. Al tavolo partecipano:

1) l'Assessore regionale alle foreste o un suo delegato;

2) il Presidente della commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;

3) un rappresentante degli istituti di ricerca di livello accademico competenti in materia di foreste attivi sul territorio regionale;

4) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

5) un rappresentante designato dall'UNCCEM;

6) un rappresentante designato in rappresentanza delle Regole e proprietà collettive;

7) tre rappresentanti designati dalle realtà associative forestali regolarmente costituite ed operanti in Veneto;

8) un rappresentante del sistema di trasformazione del legno designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale;

9) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

10) un rappresentante della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Veneto;

11) un rappresentante delle organizzazioni ambientali maggiormente rappresentative a livello regionale;

12) qualora gli argomenti all'ordine del giorno lo rendano opportuno, può essere invitato a partecipare agli incontri del tavolo un rappresentante del Ministero competente in materia di foreste.

b ter) Ciascun partecipante al "Tavolo filiere forestali" può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno."

Art. 10 - Modifica all'articolo 26 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

1. L'articolo 26 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, è sostituito dal seguente:

"Art. 26 - Realizzazione e manutenzione della viabilità forestale e silvo-pastorale.

1. La Regione promuove, in coerenza con l'articolo 9 del decreto legislativo n. 34 del 2018, la realizzazione e la manutenzione della viabilità forestale e silvo-pastorale e delle opere ad essa connesse, al fine di conseguire una razionale gestione del territorio silvo- pastorale, favorire gli interventi di protezione civile, anche a finalità di antincendio boschivo ed altri interventi di pubblica incolumità, nonché la conservazione del paesaggio e le attività didattico-scientifiche.

2. Ai fini della presente legge, la viabilità forestale e silvo-pastorale, i cui parametri dimensionali e le caratteristiche tecnico-costruttive sono definiti in

coerenza con le disposizioni attuative di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 34 del 2018, è classificata in:

a) viabilità principale, caratterizzata da una rete permanente di strade e opere connesse, quali piazzali ed imposti, a fondo stabilizzato, prevalentemente non asfaltate;

b) viabilità secondaria, caratterizzata da una rete permanente di piste e opere connesse, quali piazzali ed imposti, a fondo naturale, comprese le linee di esbosco aeree fisse;

c) tracciati di uso ed allestimento temporanei, comprese le linee di avvallamento naturali ed artificiali e le linee di esbosco aeree temporanee.

3. La realizzazione e l'installazione dei tracciati di uso ed allestimento temporanei sono autorizzati dall'autorità forestale competente in relazione a progetti di taglio approvati, di cui all'articolo 23, comma 4.

4. Per l'installazione delle vie aeree di esbosco che possono costituire motivi di pericolo per il volo aereo e la pubblica incolumità, sono fatti salvi gli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 "Decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione" e successive modificazioni."

CAPO V - Disposizioni in materia di semplificazione per le imprese

Art. 11 - Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

1. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, la cessazione dell'attività e gli ulteriori adempimenti per i quali è prevista la comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" nonché la comunicazione all'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", sono effettuati in un'unica modalità tramite la presentazione all'ufficio del registro delle imprese della comunicazione unica prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli" convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. Al fine di adempiere agli obblighi informativi verso le altre amministrazioni interessate, della presentazione della comunicazione unica di cui al comma 1 viene data notizia al SUAP attraverso l'attivazione di una modalità automatica di trasmissione conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 8, del d.p.r. n. 160 del 2010.

3. La Giunta regionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto, detta le disposizioni attuative del presente articolo e definisce in particolare:

- a) le tipologie di adempimenti che sono oggetto di comunicazione da parte dell'interessato sia all'ufficio del registro delle imprese che al SUAP;
- b) l'elenco delle attività produttive la cui comunicazione al SUAP è sostituita da un adempimento unico all'ufficio del registro delle imprese.

4. Fino alla completa attuazione delle disposizioni del presente articolo, alla cessazione dell'attività e agli ulteriori adempimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti modalità di comunicazione al SUAP e al registro delle imprese. La Giunta regionale pubblica, con le forme ritenute più idonee, la data a decorrere dalla quale la comunicazione unica di cui al comma 1 produce gli effetti previsti dal presente articolo.

CAPO VI - Disposizioni in materia di energia

Art. 12 - Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono inseriti i seguenti:

"2.1. La Regione esercita le funzioni di rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, inferiori a 300 MW. L'autorizzazione unica è rilasciata dal direttore di area competente, fatta salva la ripartizione delle competenze autorizzatorie definita dalla normativa nazionale e regionale."

"2.2 Per gli impianti che producono energia da rifiuti, la competenza al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, installazione ed esercizio, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è disciplinata dalla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" e, a decorrere dalla sua abrogazione ai sensi degli articoli 25, comma 1, lettera f) e 27 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)", dalla medesima legge regionale n. 12 del 2024, dall'articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2 e dall'articolo 6, comma 1, lettere c) e h) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3; in tal caso, ove i rifiuti costituiscano fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o biometano, l'autorizzazione è acquisita nel procedimento, di competenza regionale, avviato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003."

Art. 13 - Modifica all'articolo 44 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituita dalla seguente:

"b) all'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti non rinnovabili, inferiori a 300 MW; per gli

impianti che producono energia da rifiuti trova applicazione l'articolo 42, comma 2.2, della presente legge.”.

Art. 14 – Modifica all'articolo 4 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Ai fini della verifica di cui al comma 4, il soggetto attuatore del piano culturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2) deve svolgere l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, desumibile dalla visura alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed essere titolare del Fascicolo aziendale del settore primario ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e aggiornato per tutta la durata di esercizio dell'impianto”.

CAPO VII - Disposizioni finali

Art. 15 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 16 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di agricoltura	5
Art. 1 - Modifica all'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".....	5
Art. 2 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019".	5
CAPO II - Disposizioni in materia di promozione agroalimentare	5
Art. 3 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche".	5
Art. 4 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche".	5
Art. 5 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche".	6
Art. 6 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche".	6
Art. 7 - Norme transitorie.	7
CAPO III - Disposizioni in materia di agriturismo.....	7
Art. 8 - Modifica all'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, "Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo".....	7
CAPO IV - Disposizioni in materia di politiche forestali.....	7
Art. 9 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo".	7
Art. 10 - Modifica all'articolo 26 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".	8
CAPO V - Disposizioni in materia di semplificazione per le imprese	9
Art. 11 - Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.....	9
CAPO VI - Disposizioni in materia di energia	10
Art. 12 - Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".....	10
Art. 13 - Modifica all'articolo 44 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".....	10
Art. 14 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 "Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra".	11
CAPO VII - Disposizioni finali	11
Art. 15 - Clausola di neutralità finanziaria.	11
Art. 16 - Entrata in vigore.....	11